



## Sentenza n. 148 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti  
*decisione del 25 maggio 2023, deposito del 18 luglio 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 137 del 2022*

#### **parole chiave:**

CACCIA – FAUNA – PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

#### **disposizione impugnata:**

- art. 1 della [legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 24, 25, 97, 100, 103, 111, primo comma, 113, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 123 della [Costituzione](#)

- artt. 6 e 13 [CEDU](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale

Il TAR Veneto ha promosso, in relazione a plurimi parametri costituzionali, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 2 del 2022.

Tale disposizione viene censurata in quanto prevede l'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 escludendo il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica delle Alpi (ZFA).

Il giudice *a quo*, al netto della dovizia di questioni sollevate e poi dichiarate assorbite dalla Corte, sembra muovere le sue censure da due ordini di questioni riguardanti la legge della Regione Veneto in esame: da un lato, una questione formale, la violazione della riserva di amministrazione *ex* art. 117, secondo comma, lettera s), con conseguente violazione dell'art. 123 Cost.; dall'altro, una questione contenutistica, il contrasto del contenuto del piano (negli Allegati B e C alla legge regionale censurata contenenti cartografie e relazione al piano) con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Per quanto attiene alla questione formale, il giudice rimettente evidenzia che **la fissazione dei livelli minimi di tutela ambientale è una materia di competenza esclusiva statale**.

Pertanto, se alla luce di ciò è stata prevista – con legge dello Stato – una riserva di amministrazione per la pianificazione faunistico-venatoria, quest'ultima dovrebbe essere approvata con un atto amministrativo regionale e non nella forma di una legge regionale.

Dal punto di vista contenutistico, invece, il criterio altimetrico di individuazione dei territori utilizzato per modificare i confini della zona faunistica delle Alpi risulta non solo discostarsi

dai principi posti dal legislatore statale ma, nella sua irragionevolezza, porsi in contraddizione con gli atti endoprocedimentali di formazione del piano.

La Corte ritiene entrambe le questioni **fondate**.

La legge statale n. 157 del 1992 disciplina la materia della caccia prevedendo le forme venatorie ammissibili al fine di preservare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, nonché allo scopo di non arrecare danni alle produzioni agricole. In questo ambito, la legge regionale può intervenire ma solo innalzando il livello di tutela.

Alla *ratio* di questa disciplina consegue, quindi, che la caccia sia ricompresa in una gestione programmata delineata in un piano faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale che determini i criteri per l'individuazione e la destinazione dei territori.

La Corte, ricordando la sua giurisprudenza in merito alla questione dibattuta, rileva come in casi analoghi sia già stata affermata l'illegittimità costituzionale dell'approvazione dei piani faunistico-venatori con leggi regionali. Difatti, il **procedimento amministrativo** delineato dalla legge statale per l'approvazione dei piani è stato ideato per garantire **un'istruttoria approfondita e trasparente** anche in ordine al possibile controllo giurisdizionale. La **forma della legge regionale** sembra, dunque, **ridurre *in peius* lo standard minimo di tutela della fauna selvatica, irrigidendo la flessibilità dell'atto amministrativo, più idoneo a porre rimedio a imprevedibili mutamenti delle circostanze di fatto** in base alle quali i piani vengono approvati.

Il giudice delle leggi perviene ad analoghe conclusioni anche in relazione alla questione contenutistica delle modalità di individuazione delle zone.

Difatti, la mancata adozione del procedimento amministrativo per l'approvazione del piano comporta la perdita di **momenti inderogabili di interlocuzione tecnica** che avrebbero garantito un bilanciamento tra gli interessi in gioco. L'approvazione del piano con atto amministrativo avrebbe consentito, quindi, di usufruire di **garanzie procedurali efficaci e adatte a perseguire le peculiari esigenze dell'ambiente e della fauna**.

Inoltre, per quanto attiene alla scelta del criterio altimetrico per l'individuazione dei territori, la Corte evidenzia come, ai sensi della legge n. 157 del 1992, tale criterio non sia stato indicato come prioritario poiché la **disciplina statale** prevede **standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema astenendosi dal fare riferimento a dati puramente morfologici**.

*Dorinda Caccioppo*